

SENATO DELLA REPUBBLICA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

MARTEDÌ 26 OTTOBRE 1954

(45^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegni di legge:

« Nuove disposizioni in materia di indennità per danni alla proprietà industriale italiana negli Stati Uniti d'America » (681) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 732, 733
MOTT, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	733
RODA	, 733
SPAGNOLLI, <i>relatore</i>	732, 733
VALENZI	732, 733

« Restituzione del dazio e degli altri diritti doganali relativi ai materiali siderurgici impiegati nella fabbricazione dei prodotti dell'industria meccanica esportati » (728) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	725, 727, 730, 731
RODA	727, 728, 729, 731
ROVEDA	727, 729
SPAGNOLLI, <i>relatore</i>	725
TERRAGNI	730
TREMELLONI, <i>Ministro delle finanze</i>	727,
	728, 729, 730, 731

« Finanziamenti industriali nell'Italia meridionale ed insulare » (738) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 710, 715, 716, 717, 719, 720,
	721, 725
CAMPILLI, <i>Ministro senza portafoglio</i>	710, 712,
	713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 722, 724
MARIOTTI	712, 713, 714, 715, 718, 720, 724
MOTT, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	716,
	717
PIOLA	, 721
RODA	713, 716, 718, 719, 720, 721, 728
ROVEDA	714, 715, 721
SELVAGGI, <i>relatore</i>	717
STURZO	712, 713, 715, 716, 717, 718, 720, 722,
	723, 724
TOMÈ	, 724
TRABUCCHI	717, 718, 722, 723
VALENZI	710, 712, 715, 722, 724

La seduta è aperta alle ore 16,30.

Sono presenti i senatori: Bertone, Braccesi, Cenini, Mariotti, Minio, Negroni, Pessenti, Piola, Roda, Schiavi, Selvaggi, Spagnolli, Sturzo, Tomè, Trabucchi e Valenzi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Arcudi, Corti, Fortunati e Giacometti, sono sostituiti rispettivamente dai senatori Terragni, Varaldo, Roveda e Roda.

Intervengono il Ministro senza portafoglio Campilli, il Ministro delle finanze Tremelloni e i Sottosegretari di Stato per il tesoro Arcaini e Mott.

MINIO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Finanziamenti industriali nell'Italia meridionale ed insulare » (738).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Finanziamenti industriali nell'Italia meridionale ed insulare ».

Come i colleghi ricorderanno, la discussione su questo disegno di legge fu sospesa perchè fu ritenuto necessario avere alcuni chiarimenti dal Ministro Campilli.

Debbo quindi dar ragione al Ministro Campilli del perchè l'abbiamo invitato ad intervenire a questa discussione.

L'articolo 2 di questo disegno di legge è stato modificato dal relatore d'accordo con il Ministro nel senso che il fondo istituito con l'articolo 1 non dovrebbe essere amministrato dalla Cassa per il Mezzogiorno per mezzo dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, dell'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole imprese in Sicilia e del Credito industriale sardo, ma direttamente da questi Istituti. Su questo punto alcuni senatori hanno chiesto di avere chiarimenti da parte dell'onorevole Ministro.

CAMPILLI, *Ministro senza portafoglio*. La prima edizione del disegno di legge fu da me respinta perchè non rispondeva, a mio modo di vedere, nè a criteri di carattere pratico, nè all'interesse degli Istituti del Mezzogiorno. Quindi non posso dare chiarimenti sull'articolo 2 originario, in quanto il testo del disegno di legge concordato tra i Ministri interessati, e cioè tra il Ministro del tesoro e me, è il secondo, non il primo il quale evidentemente è stato presentato per un equivoco. Sono io il primo a riconoscere la inopportunità di una impostazione che deferisce alla Cassa del Mezzogiorno compiti e funzioni che ho sempre considerato non pertinenti. Infatti si verrebbero ad attribuire alla Cassa del Mezzogiorno delle funzioni nel campo del credito che debbono essere lasciate alla competenza specifica degli Istituti che abbiamo opportunamente creato.

VALENZI. Ringrazio il Ministro di essere intervenuto a questa seduta. Noi in sostanza desidereremmo conoscere i motivi che hanno determinato il disegno di legge in esame ed i criteri che ne dovrebbero guidare l'applicazione. Il ministro Campilli, che ha praticamente la direzione della Cassa del Mezzogiorno e che segue attentamente lo svolgersi di questa politica cosiddetta « meridionalistica » che il Governo ha intrapreso nei confronti del Mezzogiorno, sa bene che l'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, l'Istituto regionale per il finanziamento delle imprese in Sicilia come anche il credito industriale sardo sono legati alla Cassa del Mezzogiorno.

È chiaro che si tratta di un complesso di organismi che si viene a creare intorno alla Cassa del Mezzogiorno; la qual cosa ci preoccupa in modo particolare, perchè della Cassa del Mezzogiorno, lei che ne è in sostanza il dirigente responsabile, non ha mai reso conto dinanzi al Parlamento. Non se ne è mai parlato: non sappiamo quale Ministero ne risponda, nonostante le richieste fatte alla Camera. Ad un certo punto è intervenuto un accordo tra alcuni parlamentari e il Ministro Campilli per una discussione nell'altro ramo del Parlamento. Ma questa discussione non è mai avvenuta nè alla Camera nè al Senato. Tuttavia una discussione intorno al controllo sulla Cassa del Mezzogiorno, sulla sua politica la riteniamo necessaria. Ma evidentemente, dato che lei dice che questo disegno di legge non la riguarda, non scendiamo nei particolari.

CAMPILLI, *Ministro senza portafoglio*. Ho detto che non mi riguarda la prima edizione di questo disegno di legge nè il disegno di legge stesso. Per rettificare alcune particolari impressioni incominciamo col premettere che si è voluto creare con la Cassa del Mezzogiorno un Istituto autonomo con proprie responsabilità di gestione e di amministrazione. Qui si continua a fare purtroppo confusione tra la competenza del Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno e la competenza del Consiglio di amministrazione della Cassa del Mezzogiorno. Il Comitato dei ministri ha una funzione unicamente di programmazione di opere, ma l'amministrazione dei fondi è competenza della Cassa del Mezzogiorno. Per ret-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

45ª SEDUTA (26 ottobre 1954)

tificare un suo apprezzamento, senatore Valenzi, le ricordo che io non ho la direzione della Cassa, ma la Presidenza del Comitato dei ministri che vigila sulla Cassa: lo stesso rapporto che intercede tra le funzioni del Ministro dell'agricoltura e quelle dei Consorzi di bonifica. Non è che il Ministro dell'agricoltura amministri, gestisca i consorzi di bonifica; egli fa la politica agraria come io mi occupo di politica meridionalistica.

Secondo punto: purtroppo anche qui si continua a fare confusione tra la politica del Governo e l'azione che debbono svolgere gli Istituti di credito che noi abbiamo promosso e costituito a favore del Mezzogiorno. In un primo momento, come lei ricorderà, senatore Valenzi, proprio dalla sua parte fu mossa critica al Governo in quanto aveva impostato un programma per il Mezzogiorno, contenuto nei limiti delle grandi opere pubbliche, della bonifica e dell'irrigazione. Si accennò alla necessità che la Cassa estendesse le sue funzioni e i suoi interventi anche per quanto aveva riferimento allo sviluppo industriale del Mezzogiorno, e quindi al credito per promuovere nuove industrie nel Mezzogiorno. Questo programma era già contenuto in linea di principio nella legge istitutiva della Cassa, ma non aveva avuto inizialmente una impostazione concreta nè tanto meno fondi attinenti a questo ramo di attività. Successivamente, con lo stanziamento integrativo di 280 miliardi si diede alla Cassa anche il compito di promuovere attività industriali, attraverso finanziamenti a medio termine. Per non fare della Cassa un ente elefantiaco che avrebbe dovuto contemporaneamente svolgere attività nel campo agricolo, promuovere lo sviluppo della rete ferroviaria, fare acquedotti e, nello stesso tempo, svolgere anche attività prettamente bancarie, fui io a far presente l'impossibilità che il Consiglio di amministrazione di un Istituto, così costituito, potesse giudicare contemporaneamente attività bancarie e opere pubbliche.

Perciò proposi che l'attività bancaria, e quindi i finanziamenti per promuovere nuove industrie, fosse svolta da Istituti costituiti appositamente. In quel momento i Banche meridionali si trovavano in una particolare situazione: essi avevano costituito per legge sezioni

speciali di credito industriale a cui lo Stato aveva conferito particolari fondi. I Banche meridionali hanno molto lodevolmente assolto i loro compiti, anche se le critiche non si sono risparmiare nei loro confronti.

Debbo a questo riguardo far presente che una Banca che distribuisce del credito è sempre soggetta a critiche. Coloro che si vedono respinta una operazione non riconoscono mai di essere immeritevoli di credito ma accusano la Banca di eccessivo fiscalismo, mentre in realtà si tratta quasi sempre di gente che non merita fiducia.

L'obiezione più fondata era però questa: le sezioni speciali venivano esercitate e gestite soltanto dai Banche meridionali mentre nel Mezzogiorno continentale e insulare operavano anche altri Istituti bancari: Casse di risparmio e Banche popolari. Per cercare di far sì che questa attività non fosse lasciata solo all'esclusiva dei Banche meridionali fu presentato un disegno di legge che proponeva la formazione nell'Italia continentale e meridionale, in Sicilia e nella Sardegna di appositi Istituti con la partecipazione dei Banche meridionali e delle altre Banche locali: Casse di risparmio e Banche popolari.

Questo disegno di legge fu discusso al Senato, e trovò il pieno consenso anche dei senatori della sua parte, senatore Valenzi. Successivamente si è passati alla costituzione di questi Istituti i quali hanno un capitale ciascuno ripartito come segue: il quaranta per cento del capitale dei tre Istituti è fornito dai Banche meridionali e dalla Regione dove esista; il quaranta per cento lo dà la Cassa; il venti per cento è concesso dalle altre Banche locali. Il capitale sociale quindi nella sua composizione non lascia a nessun Ente una prevalenza. Distribuito in questa maniera, contempera le esigenze e delle Banche locali e dei Banche meridionali e della Cassa del Mezzogiorno. Di più, la Cassa del Mezzogiorno oltre a dare il quaranta per cento di capitale, conferisce un fondo di dotazione a questi Istituti, fondo di dotazione che fino ad oggi, salvo successive impostazioni, è stato così destinato: quattordici miliardi e 786 milioni all'I.SV.E.I.MER.; sei miliardi e trenta milioni all'I.R.F.I.S.; due miliardi e 424 milioni al C.I.S. Dei tre Istituti l'I.SV.E.I.MER.,

è già entrato in funzione da circa quattro mesi. L'I.R.F.I.S., per ragioni varie, ha dovuto dilazionare la formazione del suo Consiglio di amministrazione ed entrerà in funzione nel prossimo mese di novembre. Per quanto riguarda il C.I.S. vi sono in Sardegna dei contrasti locali — specie di carattere provinciale, per la diversa procedura che si dovrebbe seguire e per la sede dell'Istituto — che non consentono ancora di dar l'avvio a questa iniziativa.

MARIOTTI. Con che criterio vengono costituiti i Consigli di amministrazione?

CAMPILLI, *Ministro senza portafoglio*. In rapporto alla partecipazione del capitale sociale: la Cassa del Mezzogiorno cioè per due quinti, due quinti le Banche meridionali, un quinto i Banchi locali; naturalmente dove esiste la Regione vi è anche una partecipazione della Regione. Il Presidente è di nomina governativa e dove esiste la Regione è nominato d'intesa con la Regione. Questa struttura dimostra quindi che non si tratta di organismi alle dipendenze del Ministro o del Governo. Noi dobbiamo lasciare a questi enti l'autonomia nella loro azione, ma abbiamo il compito di fissare delle direttive in maniera che la loro attività converga verso l'obiettivo di incrementare le industrie del Mezzogiorno, orientando specialmente quei settori che secondo noi sono più importanti e determinanti. Ma il Governo non interverrà mai nel giudizio delle singole operazioni, altrimenti saremmo premurati e pressati non in ragione di un criterio amministrativo-economico ma prevalentemente da considerazioni politiche.

Sono disposto a discutere questo problema quando volete; ma naturalmente prima bisogna avere un quadro preciso della situazione. Mi accorgo che ancora oggi non si ha una conoscenza esatta dei termini della questione.

Ho già detto più volte che sono a disposizione della Camera e del Senato per discutere di questo argomento in Commissione o in Assemblea.

È da tener presente che la Cassa del Mezzogiorno non presenta, come un Ministero, ogni anno il suo bilancio alla Camera, ma presenta il suo bilancio, tramite il Ministro

del bilancio; e si può affermare che non vi è ente statale o Amministrazione dello Stato che dia pubblicità alla sua gestione e al suo funzionamento come la Cassa del Mezzogiorno, attraverso le relazioni annuali che si distribuiscono a tutti i senatori e deputati, attraverso i notiziari mensili e attraverso i bollettini quindicinali.

VALENZI. Ringrazio l'onorevole Ministro delle spiegazioni. Intendevo dire che quando il Governo dice di svolgere una politica meridionalistica dovrebbe effettivamente svolgere questa politica interessandosi delle popolazioni del Mezzogiorno. Questo, invece, non avviene: è una nostra opinione che potete anche non condividere ma che non potete impedirci di esprimere. Lei, onorevole Ministro, dice: noi non rispondiamo della amministrazione della Cassa del Mezzogiorno. Ma non vi chiediamo questo, vi chiediamo solo di risponderci sui criteri che guidano questa politica meridionalistica, di fissare una discussione: poi la maggioranza deciderà. A volte se siamo impacciati nella discussione è perchè ci mancano gli elementi necessari. È chiaro che sulle gestioni delle Banche ci sarebbe molto da dire, ma quello su cui principalmente insistiamo è che anche questo disegno di legge non ci dà alcuna indicazione circa i criteri con cui saranno destinati questi fondi.

Prendo atto della dichiarazione del Ministro che si dice disposto a discutere su questa politica. Sarebbe utile però che precisassimo in che limiti questa discussione potrà svolgersi e quando.

CAMPILLI, *Ministro senza portafoglio*. Per parte mia ho sempre sollecitato questa discussione perchè nessuno ha più interesse del Governo a che si chiariscano le idee intorno all'azione che stiamo svolgendo. Sono a disposizione del Senato. Potremo discuterne quando e dove il Senato vorrà, in sede di questa Commissione, di Giunta per il Mezzogiorno o in Assemblea.

STURZO. Come Presidente della Giunta per il Mezzogiorno, devo dichiarare che proprio nella penultima seduta si è deciso di chiedere alcuni chiarimenti al Ministro su determinate

direttive e su certi criteri sui quali si ritiene opportuno raggiungere un'intesa; pertanto mi sono riservato di convocare, dopo il prossimo periodo di sosta nei lavori del Senato, la Giunta pregando il Ministro di intervenire.

RODA. Io pure ringrazio il ministro Campilli per le spiegazioni che ci ha fornito. È appunto in omaggio a quello che egli ha detto che ognuno di noi deve avere delle idee chiare ed io penso di contribuire, con quello che dirò, a portare un po' di chiarezza fra i colleghi della Commissione.

La portata, se non lo scopo di questo finanziamento che investe una cifra che supera gli undici miliardi, è chiaramente espressa nell'articolo 5 dove si dice che questa somma deve essere spesa per il finanziamento di nuovi impianti, macchinari, ecc. Questo articolo 5 determina in me qualche preoccupazione allorchè, stabilendo che il finanziamento si estende al macchinario e a quanto altro occorrente per rimettere in efficienza questa impresa, precisa che tali facilitazioni sono estese anche al macchinario proveniente dall'estero. Siccome, purtroppo, qui non si stabilisce quale aliquota è riservata al macchinario d'importazione, in me sorge il dubbio che una gran parte di questa somma servirà all'importazione di macchinario dall'estero, macchinario che, come già ho avuto occasione di dire altre volte, l'industria italiana è in grado di produrre senza tema di confronti con la produzione straniera. Non vorrei, quindi, che questo finanziamento, prelevato sia pure dal fondo dollari, si tramutasse semplicemente in una importazione di macchinario straniero ai danni dell'industria italiana.

Pertanto, a mio avviso, fin da questo momento, sarebbe meglio stabilire quanto di questi undici miliardi verrà destinato alla nostra industria e quanto all'importazione. Su questa questione desidererei sentire il parere del Ministro.

CAMPILLI, *Ministro senza portafoglio*. La preoccupazione del senatore Roda, che dovrebbe esser tale se avesse un fondamento, non ha ragion d'essere. Sono in grado di fornire delle statistiche dalle quali risulta che le istruzioni che abbiamo dato sui finanziamenti

tendono non solo a stimolare iniziative nel Mezzogiorno ma a favorire tutta l'industria italiana. L'attività che svolgiamo nel Mezzogiorno torna sì a favore del Mezzogiorno, ma in misura notevolissima, è giusto si dica, torna anche a vantaggio dell'industria del centro-nord, perchè, sia per i lavori della Cassa, sia per questo sviluppo industriale, i macchinari, le attrezzature sono prevalentemente acquistate dalle industrie italiane. Indubbiamente se ci fossero macchine che non si costruiscono in Italia, non potremmo impedire la formazione di un'industria per non acquistare del macchinario all'estero.

RODA. Ringrazio l'onorevole Ministro e prendo atto delle sue assicurazioni.

MARIOTTI. Desidererei tornare un po' sopra quanto ha accennato il senatore Valenzi il quale non a caso ha chiesto all'onorevole Ministro come fossero costituiti i Consigli di amministrazione. A quanto si è detto questi Consigli di amministrazione probabilmente sono costituiti in proporzione alla partecipazione al capitale sociale.

Non vorrei però che le Banche locali, le quali probabilmente saranno succursali di altre Banche o Società anonime, avendo conferito un quinto del capitale seguissero dei criteri di finanziamento nei riguardi dei richiedenti facendo un po' da padroni. È certo che i capitali privati molto spesso esercitano una certa pressione. Anzitutto è da tener presente che chi ha il finanziamento diventa correntista della Banca; perciò molto spesso il capitale privato interviene in queste combinazioni per far confluire tutte le operazioni di conto corrente inerenti alla industria proprio in certe Banche.

STURZO. Ma non si tratta di Banche private.

MARIOTTI. Quando le Banche, capitale privato, entrano in combinazione con il capitale dello Stato, molto spesso sono correntisti tutti coloro che hanno avuto il finanziamento. Ad un certo punto avviene: o i correntisti rimangono vincolati alla Banca o, altrimenti, questa nega loro il finanziamento.

CAMPILLI, *Ministro senza portafoglio*. Le leggo l'articolo 15 del Regolamento dello I.SV.E.I.MER. che dice così: « Il Consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da due vice presidenti di cui uno nominato dalla Cassa per il Mezzogiorno e l'altro dal Banco di Napoli, e da otto consiglieri. I consiglieri sono nominati, cinque dalla Cassa per il Mezzogiorno, tre dal Banco di Napoli e due dalle Aziende di credito di cui ai paragrafi c) e d) (ossia da Aziende di credito che abbiano sede nel Mezzogiorno) ».

Qui occorre un chiarimento. Si è voluto escludere dai soci partecipanti, gli Istituti che, pure avendo filiali e sportelli nel Mezzogiorno, non risiedono nel Mezzogiorno, vale a dire che non hanno la sede sociale nel Mezzogiorno. La Banca commerciale, ad esempio, il Banco di Roma, il Credito italiano, che pure hanno sportelli numerosi nel Mezzogiorno, non possono far parte di questo Istituto in quanto la loro sede sociale non è nel Mezzogiorno.

Quali sono gli Istituti che fanno parte dello I.SV.E.I.MER.? Oltre il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia, il Banco di Sardegna, le Casse di risparmio e le Banche cooperative locali, e cioè le Casse di risparmio della Calabria, delle Puglie e dell'Abruzzo. Inoltre vi sono alcune Banche popolari, tre o quattro in tutto.

Inoltre, senatore Mariotti, non c'è motivo di preoccuparsi dei correntisti. Il correntista è un cliente della Banca, non è l'azionista, non ha nessuna voce in capitolo nella Banca e quindi non può influire minimamente sull'indirizzo della Banca. Abbiamo voluto istituti che avessero la caratteristica di enti di interesse pubblico. I partecipanti al capitale sociale sono la Cassa del Mezzogiorno, i Banchi meridionali, le Casse di risparmio, le Banche popolari. Le società od enti privati ne sono esclusi.

MARIOTTI. Questo mi tranquillizza, onorevole Ministro, e la ringrazio dei suoi chiarimenti.

ROVEDA. Debbo fare alcune precisazioni per quel che attiene la questione della importazione del macchinario.

Forse lei, onorevole Ministro non è esattamente informato, perchè in realtà la maggior

parte del macchinario, mi riferisco all'Ente Maremma che vedo da vicino, è tutto americano. Lei sa che c'è una enorme importazione di trattori, mentre le nostre fabbriche sono nelle condizioni in cui sono, e in parte notevole questi trattori sono destinati ad Enti o sottoenti della Cassa del Mezzogiorno. Nella Maremma questo l'ho potuto constatare io stesso, perchè quando vado a Terni scendo qua e là e mi soffermo a guardare quel macchinario, mi informo che cosa sia, come è fatto. È tutto macchinario americano, che tra l'altro, onorevole Ministro, mi dicono tutti non rispondere nemmeno alle esigenze di questi terreni.

CAMPILLI, *Ministro senza portafoglio*. Onorevole Presidente, l'intervento del senatore Roveda mi induce ad insistere perchè si promuovano frequenti riunioni, magari in piccolo Comitato, nelle quali possa chiarirsi il fondo del problema e come si sviluppa l'azione del Governo.

Perchè veda, senatore Roveda, lei è stato molto benevolo quando ha detto che presiedo all'Ente Maremma. In realtà lei ripete quello che molti credono, che cioè la Cassa del Mezzogiorno sia come la provvidenza di Dio, presente dovunque. Questo non è assolutamente: l'Ente Maremma è sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e quindi non posso rispondere di quel che fa l'Ente Maremma. Posso solo dire che le istruzioni diramate agli enti ed ai consorzi consigliano di favorire il più possibile l'acquisto di macchine agricole all'interno.

Comunque, ripeto, questa non è competenza mia. Gradirei che, da parte dei colleghi, si cominciasse a far capire che la Cassa per il Mezzogiorno non abbraccia tutta l'azione che lo Stato svolge nelle province meridionali. Gli Enti di riforma, ad esempio, sono fuori della Cassa del Mezzogiorno. Noi abbiamo un compito per quel che riguarda gli Enti di riforma, quello cioè di dare 280 miliardi a richiesta del Ministro dell'agricoltura. Così per i Consorzi di bonifica, così per le Amministrazioni locali la Cassa non ha che i rapporti che intercedono fra l'Amministrazione centrale e gli Enti concessionari.

Chiariamo la situazione una buona volta, in modo che ognuno sappia quale è il compito assegnato ad ogni ente.

ROVEDA. L'onorevole Ministro, rispondendo al senatore Roda, ha confermato che fra i suoi fini la Cassa del Mezzogiorno ha anche quello di sviluppare l'industria italiana.

Nella realtà io informo la Commissione, e ciascuno dei colleghi può constatarlo, che in generale vi sono in tutti gli enti legati non so come alla Cassa del Mezzogiorno...

CAMPILLI, *Ministro senza portafoglio*. Non c'è alcun cordone ombelicale!

ROVEDA. C'è del macchinario estero nell'Ente Maremma, anzi c'è totalmente macchinario americano.

PRESIDENTE. Le spiegazioni che ha già dato l'onorevole Ministro, il quale ha dichiarato di essere desideroso di poter dare in altra occasione maggiori ragguagli sulle competenze e sulle funzioni della Cassa del Mezzogiorno, mi sembrano più che sufficienti.

In altra occasione, come ho detto, si potrà discutere meglio di questi problemi della Cassa per il Mezzogiorno. Oggi siamo invece qui a discutere un disegno di legge nel quale la Cassa per il Mezzogiorno non c'entra se non perchè è nominato il Ministro che è il Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.

VALENZI. Vorrei chiedere formalmente all'onorevole Presidente che egli si interessi anche presso il Governo perchè le discussioni sulla Cassa del Mezzogiorno abbiano finalmente luogo.

STURZO. Presentate una mozione o una interpellanza!

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge, di cui do lettura:

Art. 1.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a prelevare la somma di lire 11.250 milioni dal conto speciale di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108.

La somma predetta sarà assegnata all'Istituto per lo sviluppo economico nell'Italia meridionale (I.SV.E.I.MER.), all'Istituto regionale per il finanziamento delle medie e piccole imprese in Sicilia (I.R.F.I.S.) e al Credito industriale Sardo (C.I.S.) rispettivamente nelle proporzioni del 61 per cento, del 29 per cento e del 10 per cento.

STURZO. La Giunta del Mezzogiorno, per mio tramite, fa sapere che desidera che questa percentuale venga modificata a favore della Sardegna nella seguente maniera: all'I.SV.E.I.MER. il 60 per cento, all'I.R.F.I.S. il 29 per cento e al C.I.S., Credito Industriale Sardo, l'11 per cento.

CAMPILLI, *Ministro senza portafoglio*. Su questo mi permetterei di insistere, poichè le percentuali stabilite dall'articolo 1 sono già previste nelle leggi sulla industrializzazione del Mezzogiorno. Non ritengo opportuno non confermare un criterio che è stato già consacrato in due leggi. Comunque, anche se accogliessimo la proposta della Giunta per il Mezzogiorno, non se ne avrebbe certo un vantaggio positivo, perchè l'1 per cento non sposta la situazione.

Se mi consentite esprimeri un voto e cioè che la Sardegna si decida a promuovere il funzionamento dell'Istituto, perchè allo stato attuale quella Regione non può neppure utilizzare i fondi che ha a disposizione.

Se spostassimo le percentuali previste dall'articolo, daremmo inoltre motivo anche alle altre Regioni di chiedere la revisione delle percentuali.

MARIOTTI. Certo la Sardegna è economicamente molto depressa!

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(E approvato).

Art. 2.

Con le somme assegnate ai sensi del precedente articolo ciascun Istituto costituirà un fondo di rotazione a carattere permanente destinato alla concessione di finanziamenti, nell'ambito della propria competenza territoriale,

per l'impianto di nuove aziende industriali, ovvero per l'ampliamento e l'ammodernamento di quelle già esistenti.

Al fondo di cui al precedente comma affluiranno le quote di ammortamento per capitale e interessi relativi a finanziamenti concessi sul fondo nonchè le somme derivanti da eventuali estinzioni anticipate dei finanziamenti e dagli interessi eventualmente prodotti dalle disponibilità giacenti del fondo.

Ciascun Istituto contabilizzerà in una gestione speciale le operazioni effettuate con le disponibilità del fondo di rotazione.

Le direttive ed i criteri per la concessione dei finanziamenti sono stabiliti dal Comitato di ministri per il Mezzogiorno.

Il senatore Sturzo ha presentato il seguente emendamento sostitutivo all'ultimo comma dell'articolo: « Le direttive per la concessione dei finanziamenti sono stabilite dal Comitato interministeriale del Credito con l'intervento del Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno ».

STURZO. A nome della Giunta del Mezzogiorno presento un altro emendamento al secondo comma dell'articolo. Dove si dice « nonchè le somme derivanti da eventuali estinzioni anticipate dei finanziamenti e dagli interessi eventualmente prodotti dalle disponibilità giacenti del fondo », dovrebbe dirsi invece: « ...dei finanziamenti e dagli interessi prodotti dalle disponibilità giacenti del fondo ».

Perchè, come si è detto precedentemente, il deposito delle somme si fa presso il Tesoro, che riconosce un diritto di interessi attivi a favore del fondo stesso. Ed allora non è eventuale il prodotto, ma è eventuale il deposito.

CAMPILLI, *Ministro senza portafoglio*. Sono stato personalmente io ad insistere perchè non fosse accolta la prima stesura, in quanto si prevedeva la formazione di un fondo presso il Tesoro, che avrebbe dovuto essere alimentato dai rimborsi delle operazioni. Ho insistito perchè fossero destinati questi fondi in via permanente presso gli Istituti. Fino a che gli Istituti non li abbiano assorbiti i fondi previsti rimangono presso il Tesoro, ma una volta assorbiti, al Tesoro non rientrano più. Quindi è nella fase iniziale che il Tesoro entra

in giuoco; successivamente il Tesoro ne resta escluso.

Non so quindi se convenga modificare questo punto. Il fondo, di cui alla presente legge, ha una gestione a se stante nell'ambito degli Istituti. Cioè gli Istituti operano con il capitale sociale, con il fondo di dotazione della Cassa e con questo fondo speciale.

STURZO. Non c'è senso ad ipotizzare che vi siano degli interessi eventualmente prodotti in deposito presso il Tesoro.

PRESIDENTE. Senatore Sturzo, non le pare che, dal momento che si dice che la Cassa del Mezzogiorno non c'entra più niente e che le somme sono assegnate a questo Istituto, la formulazione possa passare?

STURZO. Ma l'articolo 6 dice precisamente: « Le somme assegnate all'I.SV.E.I.MER., all'I.R.F.I.S. ed al C.I.S., ai sensi del primo comma dell'articolo 1 della presente legge, saranno inizialmente depositate in appositi conti correnti presso la Tesoreria centrale dello Stato ». Quindi, a me pare che non si tratti di una eventualità, bensì di una certezza.

RODA. Togliamo la questione dell'eventualità, perchè ritengo anche io che sia una certezza.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Se ho capito bene, si tratta di questo. Il fondo viene depositato presso un conto corrente del Tesoro e viene passato all'Istituto nel momento in cui l'Istituto lo adopera. Gli interessi maturati prima che i finanziamenti siano stanziati dagli Istituti si vorrebbe che passassero al fondo, mentre questi interessi dovrebbero essere attribuiti al Tesoro.

CAMPILLI, *Ministro senza portafoglio*. Qui c'è un'osservazione giusta che ha fatto l'onorevole Sottosegretario, e che mi induce ad accogliere la proposta del senatore Sturzo.

Non è detto che il Tesoro sia obbligato a pagare un interesse sul deposito e se non lo diciamo chiaramente è dubbio che il deposito possa fruttare un interesse. È meglio quindi togliere dal testo dell'articolo la parola « eventualmente ».

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Io propongo sia lasciato il testo proposto, anche per incitare gli Istituti di credito a finanziare con sollecitudine.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo del senatore Sturzo al secondo comma dell'articolo in discussione, per cui viene tolta la parola « eventualmente »; emendamento che è stato accettato dall'onorevole Ministro.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

SELVAGGI, *relatore*. L'onorevole Ministro del tesoro mi ha pregato di voler proporre alla Commissione il ripristino del seguente comma dell'articolo 2, nel testo originario: « Nel caso di cessazione dall'attività di uno degli Istituti, la quota ad esso assegnata, ai sensi del precedente comma, è riversata al Tesoro ».

STURZO. Perché dobbiamo ipotizzare la fine di questi enti fin da questo momento? La fine di questi enti non la vedrò nè io nè voi: nel caso previsto coloro che ci saranno, faranno una legge e stabiliranno la destinazione dei capitali. Perché dobbiamo, in altri termini, stabilire nella legge quel che dovrà accadere tra novantanove anni?

TRABUCCHI. Potrebbe essere l'affermazione del principio che questi fondi sono del Tesoro e che vengono dati per una determinata funzione.

Io ritengo giusto inserire nella dizione dell'articolo quel comma del testo originario.

STURZO. No, i denari non sono del Tesoro, sono del Fondo lire, destinato ad una particolare utilizzazione.

Non stabiliamo questa specie di manomissione del Tesoro in tutte le cose possibili ed immaginabili!

CAMPILLI, *Ministro senza portafoglio*. Potremmo dire così: tornano al Tesoro, però con l'impegno da parte di questo di destinare queste somme ad opere per il Mezzogiorno.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per me si tratta di un fondo speciale a disposizione del Tesoro.

CAMPILLI, *Ministro senza portafoglio*. Non credo che sia così!

SELVAGGI, *relatore*. Io ho desiderato solo far presente questo desiderio del Ministro del tesoro.

PRESIDENTE. L'onorevole Selvaggi ha proposto di inserire nel testo dell'articolo 2, quale quarto comma, il seguente comma già facente parte del testo originario dello stesso articolo: « Nel caso di cessazione dall'attività di uno degli Istituti, la quota ad essi assegnata, ai sensi del precedente comma, è riversata al Tesoro ».

Metto ai voti questo emendamento aggiuntivo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Vi è ora, all'ultimo comma dell'articolo, l'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Sturzo, del seguente tenore: « Le direttive per la concessione dei finanziamenti sono stabilite dal Comitato interministeriale del credito, con l'intervento del Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno ».

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti l'articolo 2, quale risulta con gli emendamenti testè approvati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 3.

I mutui concessi ai sensi della presente legge sono gravati dal saggio di interesse del 5,50 per cento in ragione di anno. Una quota di tale saggio nella misura del 3,50 per cento in ragione d'anno, è trattenuta dagli Istituti di credito come corrispettivo delle spese di amministrazione e del rischio.

Le eventuali perdite accertate su ciascuna operazione saranno per il 30 per cento a carico degli Istituti e per il 70 per cento a carico del fondo.

RODA. Ricordo di aver già sollevato una eccezione sulla gravosità del saggio di interesse in questa particolare circostanza.

Qui si tratta, infatti, di impiegare dei denari, non già nell'acquisto di merce, ma nell'acquisto di macchine, e, soprattutto, nell'erogare delle cifre ingenti per degli impianti, che, come tutti sappiamo, hanno bisogno di un ammortamento abbastanza lungo, se vogliamo che il ciclo economico dell'impresa sia produttivo e non si presenti in perdita fin dal primo momento.

In questo caso penso che il 5,50 per cento sia un tasso abbastanza elevato. Proporrei pertanto un tasso non superiore al 4,50 per cento. È un tasso alto, quello del 5,50 per cento, anche perchè vedo nel secondo comma dell'articolo 3 che di questo 5,50 per cento diamo il 65 per cento, e precisamente il 3,50 per cento, agli Istituti di credito per rimborso di spese di amministrazione e per il rischio.

Per quel che riguarda le spese di amministrazione, trovo ingiustificata l'altezza di questo saggio dato alle Banche; dare il 3,50 per cento agli Istituti di credito, semplicemente per rimborsare ad essi le spese di amministrazione e l'eventuale rischio, a me sembra eccessivo.

STURZO. C'è il rischio.

RODA. Benissimo, ma io comprenderei anche l'altezza del tasso da attribuire alle Banche se queste contribuissero al rischio in proporzione della misura con cui prelevano dal 5,50 per cento il 3,50 per cento; ma vediamo invece che le Banche, mentre da questo 5,50 per cento si trattengono circa il 70 per cento, quando si tratta di sostenere i rischi non li sostengono in questa misura, ma nella misura ridotta di circa il 30 per cento. Se le Banche sono chiamate a prendersi il 70 per cento di questo tasso, ma sono chiamate a concorrere al rischio soltanto nella misura del 30 per cento, allora io trovo veramente eccessivo, o almeno molto generoso, questo tasso d'interesse che noi attribuiamo a loro.

La mia proposta concreta è questa. Se vogliamo veramente andare incontro alle imprese del Mezzogiorno con degli aiuti sostanziali, dobbiamo cercare di diminuire questo tasso

d'interesse. Si dice infatti in tutte le parti del mondo che una delle remore allo sviluppo industriale del nostro Paese è costituita dal troppo oneroso prezzo del denaro.

Se vogliamo venire incontro effettivamente a queste industrie del Mezzogiorno, vediamo, lo ripeto ancora una volta, di ridurre il tasso d'interesse, previsto da questo articolo, al 4,50 per cento, attribuendo alle Banche il 2,50 per cento.

STURZO. Un'obiezione avanzata dalla Giunta per il Mezzogiorno è questa: se, ad esempio, il tasso legale viene ad essere diminuito, proporzionalmente si dovrebbe anche diminuire il tasso bancario, e quindi non si dovrebbe senz'altro stabilire il tasso nella misura del 5,50 per cento.

TRABUCCHI. Desidero rivolgere alcune domande all'onorevole Ministro, per giudicare se sia il caso o meno di prendere in esame la proposta del senatore Roda: gli Istituti di cui ci occupiamo compiono soltanto queste operazioni, o ne compiono anche delle altre? E si appoggiano ad altre Banche o agiscono direttamente? Chiedo degli schiarimenti anche agli effetti di quella garanzia del 30 per cento che sta a carico degli Istituti stessi. A quanto ammonta il patrimonio di tali Enti? Prego l'onorevole Ministro di fornirmi le spiegazioni richieste.

MARIOTTI. Vorrei far notare che se, in teoria, l'I.S.V.E.I.MER. utilizzasse completamente il fondo che gli è stato attribuito, cioè a dire 6 miliardi e 900 milioni proprio sulla base del tasso stabilito all'articolo 3 tratterrebbe, per la copertura delle spese, una quota del 3,50 per cento, cioè a dire circa 241 milioni di lire.

CAMPILLI, *Ministro senza portafoglio*. Dobbiamo considerare che tali Istituti non hanno depositi di conto corrente e risparmio, non hanno finanziamenti da parte di terzi: operano solo con il proprio capitale sociale e con il fondo di dotazione che la Cassa del Mezzogiorno ad essi conferisce; possono però riscattare il loro portafoglio presso l'Istituto centrale di medio credito.

Il tasso del 5,50 per cento è stato fissato in quanto non si può, a mio modo di vedere, lasciare che un Istituto operi con due tassi diversi, e cioè un tasso per questo fondo speciale e un tasso per le operazioni che si eseguono con i fondi patrimoniali. Non è possibile stabilire il tasso del 4,50 per cento mentre il tasso normale — e si tratta già di un tasso conveniente, che io mi augurerei si potesse applicare largamente per tutto il Mezzogiorno — è del 5,50 per cento. Se noi ammettessimo tale differenza, tutti coloro che hanno fatto e fanno domanda di finanziamenti all'I.SV.E.I.MER. chiederebbero che i mutui fossero concessi su questo fondo speciale; avremmo veramente una confusione. Inoltre, adottando tale criterio discriminatorio, si potrebbe dire che si sono volute favorire le ditte che hanno potuto utilizzare tale fondo, al saggio di interesse del 4,50 per cento. Il tasso dunque non può essere che unico, qualunque sia il fondo a cui attinge l'Istituto nel concedere i finanziamenti.

In quanto alle operazioni di sconto, tenete presente che l'Istituto di medio credito risconta al 5 o al 5,50 per cento.

RODA. Alcuni Istituti eseguiranno i risconti eccezionali, ma non tutti!

CAMPILLI, *Ministro senza portafoglio*. Mi augurerei che ciò avvenisse spesso. Considerate che all'I.SV.E.I.MER. ci sono domande per 48 miliardi di finanziamenti, mentre sono disponibili soltanto 12 miliardi.

In quanto poi all'osservazione fatta dal senatore Mariotti, vorrei fargli notare che gli Istituti interessati non sono di carattere privato; negli istituti privati il guadagno della società diventa un guadagno degli azionisti: se invece gli Istituti di cui ci occupiamo ricavano un vantaggio — e non lo ricavano perchè il 3,50 per cento, a mio parere, non copre le spese e i rischi — tale vantaggio va ad incrementare il patrimonio degli Istituti stessi.

Si tratta quindi di un eventuale reddito che va ad accrescere il patrimonio della società: non va erogato a terzi, ma resta nell'ambito dell'Istituto.

Per dare poi un'idea di come è impostato il capitale e il fondo di dotazione, prendiamo come esempio l'I.SV.E.I.MER., che è l'Istituto già costituito ed operante: il capitale sociale

è di un miliardo. Di questo miliardo 400 milioni sono stati assunti dalla Cassa per il Mezzogiorno, 400 milioni dal Banco di Napoli, 200 milioni dalle Banche locali. Inoltre la Cassa per il Mezzogiorno ha versato all'Istituto altri 7 miliardi per formare un fondo di dotazione. Se noi avessimo fatto rientrare questo fondo nel capitale sociale, avremmo avuto che, per esempio, su 8 miliardi di capitale ve ne sarebbero stati 7 e mezzo circa della Cassa, e mezzo degli altri; la Cassa avrebbe avuto dunque un peso determinante e prevalente. Invece, per stabilire un equilibrio tra i partecipanti, la Cassa ha limitato al 40 per cento la sua partecipazione al capitale, e il resto costituisce un fondo di dotazione che resta all'Istituto.

RODA. Nonostante le spiegazioni dell'onorevole Ministro, mantengo la mia richiesta, per motivi sui quali non mi soffermo perchè porterebbero ad una lunga ulteriore disquisizione.

Presento dunque un emendamento formale, tendente a ridurre, nell'articolo 3, il saggio di interesse dal « 5,50 per cento » al « 4,50 per cento » in ragione di anno, diminuendo la quota trattenuta dagli Istituti dal « 3,50 per cento » al « 2,50 per cento ».

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, metto ai voti l'emendamento del senatore Roda, non accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 3. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 4.

Le deliberazioni di concessione dei mutui previsti dalla presente legge sono comunicate, a cura degli Istituti di credito, al Ministero del tesoro e divengono esecutive dopo trenta giorni dalla comunicazione, salvo che il Ministero stesso ne disponga la revoca o la sospensiva, ovvero richieda il riesame del provvedimento, in relazione alle finalità economico-sociali che il finanziamento si propone.

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)45^a SEDUTA (26 ottobre 1954)

STURZO. La Giunta del Mezzogiorno porrebbe un piccolo ritocco a questo articolo, là ove si parla di « sospensiva ». La sospensiva non può mai essere un provvedimento definitivo, mentre noi non possiamo prevedere che provvedimenti definitivi. Si chiede pertanto che siano sostituite le parole: « ovvero richieda il riesame del provvedimento » con le altre: « con richiesta di riesame del provvedimento », in maniera che la richiesta di riesame e la sospensiva siano collegate insieme.

MARIOTTI. Questo è implicito!

STURZO. Non è implicito, perchè la dizione dell'articolo è la seguente: « ne disponga la revoca o la sospensiva, ovvero richieda il riesame del provvedimento », mentre la sospensiva deve essere soltanto con richiesta di riesame. Il riesame diventa una modalità della sospensiva.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, metto ai voti l'emendamento del senatore Sturzo, tendente a sostituire alle parole: « ovvero richieda il riesame » le altre: « con richiesta di riesame ». Lo metto ai voti.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 4, testè modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 5.

Ai mutui previsti dalla presente legge, agli atti e contratti relativi alle operazioni concesse con i mutui medesimi, agli stabilimenti che in loro virtù si costruiranno, si amplieranno o si rammoderneranno e altresì al macchinario e a quanto altro occorrente, anche se importato dall'estero, sono estese le esenzioni e le agevolazioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè quelle previste dalla legge 11 aprile 1953, n. 298.

RODA. Sottopongo all'esame della Commissione il seguente emendamento: aggiungere

dopo le parole: « anche se importato dall'estero » le altre: « nel solo caso di impianti e macchinari che l'industria italiana non è in grado di fornire ».

Non si tratta che di tradurre in una formulazione di legge le promesse dell'onorevole Ministro, il quale mi scuserà della mia insistenza.

STURZO. Io sono contrario in genere a queste limitazioni, perchè noi ci troviamo sempre nella necessità di esportare la nostra produzione, e non possiamo stabilire un rapporto di possibilità di esportazione quando poniamo un vincolo alla importazione. Tali vincoli debbono essere discussi in sede di tariffe doganali o in sede di convenzioni internazionali: noi possiamo benissimo concedere allo Stato A quello che non concediamo allo Stato B, possiamo benissimo opporci alle importazioni di macchinari che l'industria italiana è in grado di fornire, ma non in questa sede. Qui si tratta semplicemente di esenzioni fiscali, le quali valgono per tutti i macchinari che debbono servire gli impianti di tali stabilimenti nel Mezzogiorno.

RODA. Io non avrei presentato la mia proposta se si fosse trattato di una legge la quale pretendesse di modificare il regime doganale o di instaurare un regime di premi di importazione o di esportazione, o anche di una legge di esenzioni fiscali; ma qui si tratta di una legge la quale accorda un finanziamento, vale a dire di una legge che assegna del denaro di proprietà dello Stato per un determinato scopo. Io penso quindi che il campo internazionale qui non c'entri affatto; noi siamo padroni di erogare il nostro denaro, all'interno del nostro Paese, come meglio ci piace. Altrimenti, diciamo francamente che questo non si deve chiamare un Fondo-lire, ma un Fondo-macchine!

A me sembra di aver tradotto in lettere le assicurazioni datemi dall'onorevole Ministro, il quale ha dichiarato alla Commissione che il finanziamento di macchinari e impianti importati dall'estero riguarda unicamente casi eccezionali, e comunque i soli casi in cui questi non possono essere prodotti nel nostro Paese. Ed allora, dal momento che il Ministro viene qui autorevolmente ad assicurarci su questo

punto, perchè dobbiamo avere dei dubbi nell'inserire queste assicurazioni nel testo dell'articolo 5? È una domanda che io pongo, e sarei veramente lieto se mi si rispondesse su questo terreno.

PIOLA. Ogni legge, a mio parere, anche se di natura tecnica, ha sempre uno sfondo politico, ed impone, da parte degli esaminatori della legge stessa, di risolvere il problema se si ha o non si ha fiducia nella politica del Governo.

Ora, le osservazioni svolte dal senatore Roda e le precisazioni, sia pure in altro campo, che ha fatto il senatore Roveda in rapporto ai macchinari, ridotte in termini chiari e senza perifrasi, possono esprimersi così: noi non vogliamo che si importino macchinari dall'America.

RODA. No, ma soltanto i macchinari che possiamo produrre noi!

PIOLA. In fondo in fondo il vostro concetto è proprio quello. Ma allarghiamo, ad ogni modo, quel concetto e parliamo semplicemente di importazioni dall'estero.

Ora, il senatore Sturzo ha già chiaramente puntualizzato la situazione, e ha detto: noi dobbiamo attuare una determinata politica doganale: quale debba essere questa politica doganale si vedrà in ogni circostanza a seconda della circostanza stessa. Questa politica doganale deve adeguarsi ad un criterio di interscambio con determinate Nazioni in confronto a determinate altre. Può darsi che noi dobbiamo fare una concessione alla Nazione A perchè la Nazione A ne fa una a noi, e non la possiamo fare alla Nazione B perchè la Nazione B ce la nega.

Ora, quando si imposta il problema sulla politica del Governo in questa materia e si hanno le assicurazioni del Governo attuale che l'indirizzo nel dare le direttive pratiche a questi istituti seguirà il criterio di evitare, per quanto possibile, l'importazione dall'estero, là dove l'Italia può fornire il macchinario necessario, l'uomo politico a cui è sottoposto l'esame della legge deve essere sufficientemente pago, per quel criterio di fiducia che deve seguire sempre l'approvazione della legge.

Io penso quindi di interpretare anche il concetto dei miei colleghi affermando che, quando il Governo ci dice: « noi attueremo questa politica, noi applicheremo queste direttive », ci sentiamo sicuri, in base a tali direttive, di poter approvare l'articolo in questione, anche se in esso non sono legislativamente formulate queste direttive, che il Governo ci assicura ispireranno le sue disposizioni.

Ritengo che sarebbe anti-politico trasformare questi criteri in norme di legge, inserendo nell'articolo 5 una limitazione; ma, al tempo stesso, è giusto che noi prendiamo atto delle assicurazioni del Governo. Per me, voterò l'articolo 5 nella formulazione in cui è stato presentato.

ROVEDA. Il problema che ha posto il senatore Roda ha la sua importanza, e non è soltanto, senatore Piola, un problema dell'opposizione. L'opposizione ha il diritto di non essere d'accordo con la politica del Governo, e ha il dovere di cercare, nel limite del possibile, di raddrizzare quello che ritiene sia sbagliato. Quindi la nostra posizione è perfettamente logica.

Non è neppure esatto che noi non vogliamo si importino macchinari dall'America: noi vogliamo una cosa molto semplice, che cioè si dia lavoro alle fabbriche metallurgiche e meccaniche del nostro Paese.

L'assicurazione data è una cosa generica, perchè noi seguiamo ad avere delle grandi assicurazioni, e nello stesso tempo assistiamo all'aumento delle importazioni di macchine e al conseguente aumento della disoccupazione dei metalmeccanici. Questo è lo stato di fatto che nessuno può negare.

Ed allora, c'è qualche ruota che non va, perchè non è comprensibile, altrimenti, come le cose si possano svolgere in questo modo.

D'altra parte, io non affermo che nessuna macchina debba essere importata: può darsi che ve ne sia qualcuna che noi non siamo in grado di costruire, sebbene, a mio parere, noi possiamo far bene tutte le macchine come qualunque Paese. Il problema è quello di forzare il Governo a dare alla sua politica un respiro più largo nei riguardi della produzione, per dare lavoro ai disoccupati in questo settore e per allargare maggiormente l'esportazione;

perchè se noi vogliamo, senatore Piola, esportare le nostre macchine in America, non vi riusciamo, ma dobbiamo esportarle nei Paesi che non producono ancora macchine o che non hanno una produzione di macchine sufficiente.

TRABUCCHI. Non voglio intervenire a lungo su questo argomento, però ritengo che non si possa, in occasione di una legge speciale come questa, voler dare le regole per tutta la politica del commercio estero del Governo, in quanto può accadere che ad un certo momento sia necessario, o per ragioni di compensazione o anche per ragioni di equilibrio della produzione interna, ammettere l'introduzione di macchine dall'estero. Non possiamo, in una legge speciale di questo genere, voler sindacare tutta la direttiva del Governo.

Io vorrei invece domandare al ministro Campilli, ed anche al Ministro delle finanze, dato che abbiamo la fortuna di vederlo presente, che cosa ci si propone con questo articolo 5. Infatti il senatore Sturzo ci ha detto poc'anzi che qui siamo di fronte ad una legge perenne; invece i benefici fiscali concessi all'Italia meridionale sono stati concessi soltanto per dieci anni. Ma, se tali norme si devono applicare soltanto per dieci anni, non vedo la necessità di discuterne tanto e di preoccuparcene in tal modo.

STURZO. Quando è detto, all'articolo 5, che « sono estese le esenzioni e le agevolazioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, ecc. », ci si riferisce a tutte esenzioni e agevolazioni a termine fisso, e pertanto anche la norma contenuta nell'articolo 5 si applica entro un termine fisso.

TRABUCCHI. Sarei lieto se anche l'onorevole Ministro mi confermasse che non si tratta di disposizioni permanenti.

CAMPILLI, *Ministro senza portafoglio*. Resta inteso che tali disposizioni avranno attuazione entro il limite stabilito.

Io pregherei la Commissione del Senato di approvare il disegno di legge nella dizione che è stata sottoposta al suo esame, e dico questo non soltanto perchè sia accolta una direttiva di Governo, ma anche per evitare che l'opposi-

zione contraddica se stessa. Il senatore Roda ha detto che l'opposizione si propone non solo di agire secondo le proprie idee, ma di raddrizzare le idee del Governo. Anche noi ci proponiamo di raddrizzare le idee dell'opposizione ... senza speranza e senza illusioni.

Noi ci sentiamo spesso rimproverare di attuare una politica economica influenzata dai grandi monopoli compreso naturalmente quello della industria meccanica. Se noi inserissimo nella legge la dizione proposta nell'emendamento del senatore Roda, ci legheremmo veramente le mani di fronte ad alcuni grossi complessi che fabbricano in esclusiva determinati macchinari. Posso dirvi che, in alcune circostanze, io personalmente sono intervenuto perchè talune fabbriche riducessero i prezzi adeguandoli a quelli praticati da altri Paesi, ed è stata soltanto la minaccia di importare macchinari esteri che ha indotto queste fabbriche a moderare le loro condizioni.

Non possiamo obbligare il Mezzogiorno a pagare a prezzi di monopolio le macchine che sono necessarie.

Per queste considerazioni, che sono del Governo, ma che voi avete tante volte denunciate, anche esagerando, io vi richiamo alla coerenza e vi chiedo di votare il disegno di legge così come è stato predisposto, perchè, in caso contrario, sareste voi a rendere un segnalato servizio a quei complessi che denunciate come monopolistici.

VALENZI. Molto dialetticamente l'onorevole Ministro ha tentato di rovesciare la situazione, ma essa resta quale è. Noi abbiamo, soprattutto nel Mezzogiorno, numerose fabbriche di materiale per pastifici, molini ecc., che vediamo declinare ed andare in rovina, mentre tutti i materiali per l'industria molitoria vengono comperati all'estero. E questo perchè tali fabbriche incontrano notevoli difficoltà a causa dei prezzi, che devono mantenere elevati, disponendo di installazioni e materiali antiquati, mentre potrebbero divenire industrie fiorenti se le aiutassero a ricostruirsi e a rimodernarsi.

Ma non è il caso ora di entrare nel circolo vizioso in cui si trovano da molto tempo queste fabbriche, anche napoletane.

Il problema posto dal senatore Roveda era quello di tentare per lo meno di dare un'indicazione più concreta, se non un'esclusività assoluta di impostazione alla presente legge, perchè si tendesse a trovare il materiale in Italia ove questo c'è; ed esso si trova facilmente, perchè si fabbrica di tutto in Italia o, almeno, si può fabbricare ogni genere di macchina per l'alto livello dei nostri tecnici.

RODA. Dopo le spiegazioni fornite dall'onorevole Ministro, ritiro il mio emendamento; mi propongo però di seguire, sia pure a titolo consuntivo, le importazioni di macchine dall'estero. Questa volta, contrariamente alle sue aspettative, il Ministro ci ha convinto.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 5, di cui ho già dato lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 6.

Le somme assegnate all'I.SV.E.I.MER., all'I.R.F.I.S. ed al C.I.S., ai sensi del primo comma dell'articolo 1 della presente legge, saranno inizialmente depositate in appositi conti correnti presso la Tesoreria centrale dello Stato. Le erogazioni a favore degli Istituti interessati avranno corso in base al fabbisogno per le somministrazioni ai beneficiari dei finanziamenti.

(È approvato).

Art. 7.

Il Ministro del tesoro e gli Istituti di credito di cui al precedente articolo 2 regoleranno con apposita convenzione i rapporti nascenti dalla applicazione della presente legge.

(È approvato).

Il senatore Sturzo propone il seguente articolo aggiuntivo: « Le disposizioni dell'articolo 4 della legge 16 aprile 1954, n. 135, sono estese ai tre suddetti istituti I.SV.E.I.MER., I.R.F.I.S. e C.I.S. per la concessione di credito di esercizio alle aziende industriali ampliate e impiantate in esecuzione della presente legge ».

STURZO. Quando abbiamo approvato il disegno di legge di mia iniziativa, che è divenuto legge 16 aprile 1954, n. 135, pubblicata il 5 maggio di questo anno, abbiamo approvato l'articolo 4 che dice: « Per il periodo di un quinquennio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia ed il Credito industriale sardo, sono autorizzati a consentire alle piccole e medie industrie operanti nel Mezzogiorno e nelle Isole prestiti di durata non inferiore ad un anno, per la formazione di scorte di materie prime e prodotti finiti che si rendono necessari in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione delle imprese medesime ».

Questa iniziativa ha avuto fino ad oggi molto successo, almeno nell'interesse del pubblico se non nell'effetto dei pagamenti, essendo il ciclo inferiore ad un anno, tanto in Sicilia che nel Mezzogiorno continentale, nella sua prima applicazione per circa 2 miliardi di lire. Questo successo è dimostrato dalle molte lettere del Mezzogiorno e della Sicilia nelle quali si dice che i prestiti consentiti dalla legge n. 135 hanno reso possibile la vita degli impianti. In generale quando si fanno gli impianti le Banche mutuanti accendono ipoteche che coprono l'intera azienda e la possibilità per i mutuatari di ottenere poi il credito di esercizio è quasi nulla. Quindi diventa necessario rivolgersi alle Banche di credito normale che applicano tassi di interesse molto elevati.

Con il mio articolo aggiuntivo propongo di estendere quello che è una specie di privilegio dato ai Banchi di Napoli, di Sicilia e di Sardegna all'I.SV.E.I.MER., I.R.F.I.S. e C.I.S. Credo pertanto che la Commissione possa dare la sua approvazione.

TRABUCCHI. Il disegno di legge che stiamo esaminando è destinato ad una particolare natura di credito, e cioè al finanziamento dei nuovi impianti ed all'ampliamento ed all'ammodernamento degli impianti industriali esistenti nell'Italia meridionale e insulare. Mi pare perciò che il credito di esercizio esuli completamente dallo scopo di questo disegno di legge. Perciò mi dichiaro contrario all'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Sturzo.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

45ª SEDUTA (26 ottobre 1954)

STURZO. Potrei permettermi di citare almeno cento leggi nelle quali al soggetto principale sono state fatte aggiunte che rispetto a quelle leggi sono un po' una superfetazione. Non mi sembra possibile quindi fare una questione formale. Facciamo la questione sostanziale.

MARIOTTI. Quanto ha detto il senatore Trabucchi mi sembra che risponda ad una certa logica. Non vorrei che questo fondo venisse in gran parte assorbito da richieste per l'acquisto di materie prime o di scorte; esso invece è utilizzabile per il capitale fisso, cioè per le spese di impianto. Sarei d'accordo di aumentare il fondo per il credito di esercizio agli Istituti che lo esercitano, ma credo non sia opportuno mettere il credito di esercizio in questa legge.

Oggi la crisi industriale italiana dipende dalla carenza di capitali di esercizio, ma soprattutto da carenza di capitali per impianti industriali che sono antiquati e insufficienti a sostenere una concorrenza internazionale a causa degli alti costi di produzione. E necessario perciò che questo fondo sia utilizzato solo a questo scopo.

VALENZI. A me sembra che la tesi del senatore Sturzo meriti di essere considerata favorevolmente. Noi vediamo che nel Mezzogiorno molti piccoli industriali che sono ricorsi al credito per i loro impianti si trovano poi in grandissime difficoltà e non possono andare avanti. Con questo emendamento si verrebbe loro incontro.

TOME. Se non hanno i fondi per fare gli impianti e non li hanno neanche per l'esercizio, allora questi industriali che cosa mettono nelle loro industrie?

CAMPILLI, *Ministro senza portafoglio*. La mia opinione è che questo disegno di legge deve essere lasciato così come è stato presentato. Il problema del credito di esercizio indubbiamente si pone, ma va visto in termini più generali e non inserito in questo disegno di legge. Non sono perciò favorevole alla modifica proposta dal senatore Sturzo anche perchè dobbiamo evitare di dare speranze ecces-

sive. Si sta creando una mentalità nei confronti della quale dobbiamo resistere perchè si arriva a chiedere al Governo il 60, il 70 e perfino il 90 per cento del finanziamento degli impianti. Se al finanziamento degli impianti aggiungiamo il finanziamento di esercizio il privato non assume più alcun rischio.

Assicuro il senatore Sturzo che il problema da lui posto è già stato prospettato da alcune Camere di commercio del Mezzogiorno ed è stato preso in considerazione dal Ministero del tesoro. Prego pertanto il senatore Sturzo di ritirare il suo emendamento assicurandolo che il problema è allo studio, nei limiti però del rischio che deve essere lasciato a chi intraprende un'azienda.

STURZO. Il criterio adottato con la legge n. 135 si è rivelato necessario, come dimostrano le esperienze fatte dai Banchi di Napoli e di Sicilia. I nuovi impianti industriali per l'esercizio devono ricorrere agli aumenti di capitale ad emissione di obbligazioni o devono ricorrere alle Banche ordinarie e sottostare ai tassi jugulatori dal 10 al 15 per cento di interesse. Le industrie nuove che sorgono e che hanno il peso di tutto il capitale che devono pagare non possono sopportare un interesse così elevato per il credito di esercizio. Ecco perchè, come risulta dalle relazioni dei Banchi di Napoli e di Sicilia, questi sono soddisfattissimi dell'iniziativa approvata con la legge n. 136. I tre nuovi Istituti considerati nel mio emendamento possono ora fare il credito di esercizio, ma senza il privilegio dell'articolo 4 della legge n. 135. Perchè non dobbiamo estendere tale privilegio anche a tali Istituti? Per quali ragioni volete impedire questo vantaggio di un sistema che si è rivelato buono? Insisto perciò perchè il mio emendamento sia votato.

MARIOTTI. Le osservazioni del senatore Sturzo possono andar bene per le piccole e medie industrie, ma ho la sensazione che questi finanziamenti andranno quasi esclusivamente alle grandi industrie.

STURZO. L'articolo aggiuntivo che io propongo vuole estendere l'efficacia dell'articolo 4 della legge n. 135 e quindi si riferisce solo alle piccole e medie industrie.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Sturzo di cui ho dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Art. 8.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Restituzione del dazio e degli altri diritti doganali relativi ai materiali siderurgici impiegati nella fabbricazione dei prodotti dell'industria meccanica esportati » (728).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione generale del disegno di legge: « Restituzione del dazio e degli altri diritti doganali relativi ai materiali siderurgici impiegati nella fabbricazione dei prodotti dell'industria meccanica esportati ».

SPAGNOLLI, *relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 728 con il quale dal Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio, del tesoro, dell'industria e commercio e del commercio con l'estero, viene proposta la restituzione del dazio e degli altri diritti doganali relativi ai materiali siderurgici impiegati nella fabbricazione dei prodotti dell'industria meccanica esportati, trae origine dalle seguenti circostanze:

a) la tariffa doganale entrata in applicazione nel luglio 1950 riconobbe necessaria a favore dell'industria siderurgica nazionale una protezione daziaria avverso la quale le nostre industrie meccaniche fin da allora fecero rile-

vare la sensibile incidenza sui materiali da esse impiegati; incidenza che se poteva essere compensata per il mercato interno mediante una correlativa maggiorazione dei dazi doganali accordati ai prodotti meccanici, in modo da allineare i similari prodotti esteri al maggior costo di quelli nazionali, per l'esportazione non poteva in altro modo essere neutralizzata che facendo ricorso all'istituto della temporanea importazione;

b) altresì dalle industrie meccaniche con ripetuti interventi presso le Amministrazioni tecniche venne fatto osservare che per la complessità e l'onerosità dei controlli tecnico-doganali con cui è regolata la temporanea importazione, soltanto in limitati casi tale agevolezza poteva essere utilizzata, per cui numerosissime aziende medie e piccole dovevano rinunciare; per altro fu anche fatto rilevare che in senso economico, valutario e sociale tanto più conveniente sarebbe stato, mediante opportuni sgravi, di rendere possibile l'impiego di materiali siderurgici di produzione nazionale ai fini dell'esportazione dei prodotti finiti meccanici e per l'incremento di essa;

c) l'esigenza postulata dalle industrie meccaniche nazionali per ottenere — agli effetti della esportazione dei loro prodotti — gli acciai di cui abbisognano per le loro fabbricazioni a costi comparabili a quelli pagati dai produttori esteri concorrenti non ha potuto trovare risoluzione neppure nell'ambito del piano della Comunità europea del carbone e dell'acciaio poichè le provenienze da tale mercato restano assoggettate ai dazi doganali stabiliti con il decreto ministeriale 27 luglio 1953, e ciò, essendo stata dalla C.E.C.A. riconosciuta necessaria per la nostra industria siderurgica una maggiore graduazione nella progressiva eliminazione della protezione doganale;

d) frattanto, con decreto presidenziale 15 gennaio 1952 e successivi analoghi provvedimenti, alcuni prodotti dell'industria meccanica (materiali ferroviari, automezzi, caldaie e macchine similari, ecc.) benchè per le sole esportazioni a valuta pregiata (siano esse oggetto di commessa *off-shore* oppure di esportazione normale), sono stati ammessi a beneficiare della restituzione dei dazi e degli altri diritti di confine per i materiali che sono stati im-

piegati nella loro fabbricazione; è evidente che si manterrebbe una inammissibile differenziazione di trattamento qualora anche gli altri prodotti dell'industria meccanica, ricorrendo motivazioni sostanzialmente identiche, non venissero ammessi, all'esportazione, ad usufruire del rimborso del dazio o degli altri diritti doganali gravanti sui materiali siderurgici impiegati nella loro fabbricazione. Ciò sarebbe in contrasto altresì con lo spirito informatore della legge 31 luglio 1954, n. 570, la quale, superando la limitatezza dei precedenti decreti ministeriali emessi in applicazione della facoltà conferita al Ministro delle finanze dall'articolo 21 della legge 19 giugno 1940, n. 762, ha esteso con criterio forfetario a tutti i prodotti della meccanica, oltre che ad altri numerosi settori merceologici, il beneficio del rimborso della imposta generale entrata all'esportazione.

Sono queste le ragioni di maggior rilievo che motivano e giustificano il provvedimento in discorso che peraltro, nella specie di restituzione del dazio doganale e degli altri diritti di confine, restando entro i limiti di un vero e proprio sgravio fiscale, appartiene a quelle agevolazioni che sono internazionalmente riconosciute « lecite » e quindi ineccepibilmente giustificate.

Le ragioni di carattere sociale sono evidenti sol che si pensi all'occupazione di mano d'opera del settore.

Premesso quanto innanzi, deve accennare ai criteri che il legislatore ha posto a base del sistema di restituzione.

Dal combinato disposto degli articoli 1 e 2 si rileva che presupposto del sistema è che al 31 dicembre 1958 sarebbe integralmente realizzato il piano di abbattimento a zero dei dazi doganali sui prodotti siderurgici nell'ambito della C.E.C.A. allorché cioè le nostre industrie meccaniche dovessero trovarsi nella possibilità di effettuare i rifornimenti di acciaio nell'ambito del mercato comune a prezzi comparabili a quelli pagati dai produttori esteri concorrenti.

E pertanto la restituzione del dazio doganale e degli altri diritti di confine è prevista in funzione di aliquote che andranno progressivamente a scalare e da ciò opportunamente la prevista delega al Presidente della Repub-

blica di stabilire con proprio decreto, su proposta del Ministro delle finanze e di concerto con gli altri Ministri interessati, le aliquote di rimborso, per i prodotti meccanici che vi sono ammessi, in corrispondenza alle variazioni in diminuzione che dovrebbe progressivamente subire l'incidenza degli oneri di confine sui prodotti dell'industria meccanica.

Il testo del disegno di legge (articolo 1) stabilisce che i prodotti dell'industria meccanica sono ammessi all'atto della loro esportazione al rimborso del dazio e degli altri diritti doganali di cui furono gravati i materiali siderurgici impiegati nella loro lavorazione e soggiunge che per ciascuna « voce » sarà indicata la misura unitaria del rimborso.

Con riferimento al nostro sistema doganale dei dazi *ad valorem* il rimborso dovrebbe essere conteggiato in base all'incidenza del dazio doganale e degli altri diritti di confine sul valore dei materiali siderurgici impiegati dalle industrie meccaniche per i prodotti di esportazione.

La relazione che accompagna il disegno di legge pone in chiara evidenza quali e quante difficoltà sarebbero venute a derivare dal conteggio anzidetto e di quanto impaccio esso sarebbe risultato agli effetti della speditezza e correttezza della restituzione. Per quanto è dato con scere, gli studi in corso per la determinazione delle aliquote di restituzione — ai quali è fatto cenno nella relazione — sarebbero orientati a rilevare l'incidenza daziaria sui prodotti siderurgici incorporati in alcuni « prototipi » dell'industria meccanica ed a tradurla, con criterio forfetario, in restituzione per chilo di prodotto, in modo da semplificare per quanto più possibile il sistema pur nel rispetto della effettiva incidenza fiscale.

Da rilevare, infine, che opportunamente il disegno di legge cautela l'Erario da eventuali « duplicazioni » della restituzione prescrivendo (articolo 3) che, nei casi in cui si faccia ricorso alla temporanea importazione, dall'ammontare complessivo del rimborso venga dedotto l'ammontare del dazio e degli altri diritti doganali gravanti sui materiali esteri temporaneamente importati e che sono soltanto dati in cauzione.

Analoga cautela è espressa (articolo 5) per ogni altra agevolazione comunque prevista dalle vigenti disposizioni in materia di restituzione di abbuono di diritti all'esportazione, eccezion fatta per l'imposta generale sull'entrata, che resta, pertanto, esclusa dalla restituzione di cui al disegno di legge in discorso.

Per questi motivi ritengo di poter proporre alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

ROVEDA. Noi siamo d'accordo sulla necessità di incrementare le esportazioni, ma sappiamo che in genere progetti di legge di questo tipo sono a favore soprattutto dei grossi gruppi esportatori. Nell'articolo 1 si parla di un elenco dei prodotti ammessi al rimborso che dovrebbe essere fatto tra novanta giorni. Prego l'onorevole Ministro di preparare quell'elenco e di presentarlo alla Commissione in modo che noi possiamo discutere il disegno di legge con un orientamento preciso.

PRESIDENTE. Poichè questo elenco deve essere compilato di concerto tra vari Ministri, come dice l'articolo 2 — e la legge andrà in vigore solo dopo la formazione di quell'elenco — prima che la legge vada in vigore avrete tutta la possibilità di prendere contatto con i vari Ministri.

RODA. Vorrei sollevare una questione di principio che affido alla sensibilità del nostro Presidente. Io non sono abituato a firmare cambiali e non ne ho mai firmate, ma tanto meno firmerei delle cambiali in bianco. Si chiede qui di approvare un testo di legge con le cifre in bianco. Se si propone di concedere degli sgravi di dazi di importazione per alcune merci si ha anche l'obbligo, dal punto di vista legislativo, di precisare di quali prodotti si vuole parlare e non ci si può rimettere all'a discrezione di un organo collegiale di cui all'articolo 2. Ritengo che noi potremo discutere la legge quando ne conosceremo la portata.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Debbo dire anzitutto che elimino dalla mia breve esposizione quelle che sono notizie note, cioè l'importanza dell'industria meccanica nel

Paese, l'importanza di accelerare il ritmo delle esportazioni meccaniche, ecc. Devo dire che elimino cose che suppongo già note, cioè la storia dell'industria meccanica italiana, che ha avuto dal suo sorgere una palla al piede, l'utilizzazione cioè di materiali siderurgici a prezzi lontani dai prezzi internazionali perchè la protezione doganale, malauguratamente affermata nelle tariffe del 1878, ha costantemente impedito all'industria meccanica italiana di poter fruire di materiale siderurgico ai prezzi internazionali. Voi sapete quello che si è tentato di fare finora per cercare di ovviare a questo gravissimo inconveniente che metteva l'industria meccanica italiana in condizioni veramente difficili per il proprio sviluppo: in primo luogo, si è studiato ed in parte attuato quello che è stato chiamato il piano Senigallia per tentar di offrire il materiale siderurgico in Italia ad un prezzo internazionale; secondariamente, si è aderito a convenzioni internazionali proprio per avere dei prodotti siderurgici a prezzi internazionali.

Ogni protezione concessa all'industria siderurgica dà lavoro a dieci operai siderurgici, ma toglie lavoro a cento operai meccanici. Che cosa si può fare per uscire da questa situazione? Ottenere un materiale siderurgico a prezzo internazionale. L'industria meccanica è un'industria di trasformazione per cui se incominciamo a proteggere l'industria siderurgica noi sacrifichiamo tutte le industrie che la seguono nelle fasi di lavorazioni successive.

Il significato del provvedimento che proponiamo è quello di fare un altro passo per cercare di offrire all'industria meccanica italiana un materiale siderurgico a prezzi internazionali, condizione essenziale e direi propedeutica per poter fare una larga esportazione di prodotti meccanici alla quale l'operaio italiano e l'imprenditore italiano sono particolarmente adatti perchè, a mio avviso, l'esportazione meccanica è una esportazione tipica della struttura produttiva italiana.

Fino a questo momento noi abbiamo avuto un istituto che ci consente in parte di ovviare alle difficoltà accennate, quello della temporanea importazione, attraverso il quale noi siamo in condizioni di acquistare privi di dazio alcuni prodotti siderurgici fondamentali, trasformarli ed esportarli ad un prezzo che

possa reggere la concorrenza sul mercato internazionale. Senonchè l'istituto della temporanea importazione è un istituto che l'industria affronta spesso malvolentieri per l'enorme quantità di formalità. L'essenziale, a nostro avviso e ad avviso dell'opinione pubblica che si è interessata largamente di questo progetto, che si dia vita ad un provvedimento che almeno fino al 1958, cioè fino al giorno in cui entrerà in vigore la convenzione della C.E.C.A., possa ovviare alle difficoltà che si presentano all'industria meccanica italiana per quanto riguarda l'approvvigionamento delle materie prime.

Con questo provvedimento si restituisce il dazio che si era pagato per l'importazione di prodotti siderurgici al momento in cui questi prodotti vengono esportati trasformati in prodotti meccanici. Non è una cambiale in bianco perchè il calcolo è automatico e non può essere soggetto ad alcun arbitrio di valutazione. C'è un dazio doganale fissato, e sappiamo qual'è, per i prodotti siderurgici che importiamo; c'è il peso di prodotti finiti che debbono essere esportati che noi conosciamo, si tratta di calcolare gli sfridi di lavorazione: tutto ciò non si presta a costituire oggetto di nessuna cambiale in bianco.

Del resto è molto difficile sottoporre ad una Assemblea legislativa 1.700 voci doganali, quali sono quelle che costituiscono l'elenco dei prodotti meccanici esportabili. Tutto si riduce ad un semplice calcolo che gli Uffici debbono fare e in cui non entra alcun elemento di discrezionalità. Comunque, a togliervi ogni dubbio, rendo noto che gli studi sono già iniziati, anzi sono quasi completati e ci è gradito rispondere ai senatori Roveda e Roda indicando quali sono i principi ai quali si ispirano gli Uffici per la compilazione di queste tabelle.

RODA. Debbo precisare, onorevole Ministro, che l'espressione « cambiale in bianco » non si riferiva tanto alla entità del dazio quanto agli elenchi che non si conoscono.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Poichè in ogni prodotto meccanico entra una certa quantità di materiale siderurgico, è essenziale che per ogni prodotto meccanico se ne conosca il peso. Le voci doganali sono 1.700, ma i

prodotti meccanici sono in numero assai maggiore. Si deve altresì conoscere esattamente quale dazio è stato pagato all'importazione, quali sono stati gli sfridi di lavorazione, come si è arrivati al peso finale del prodotto che viene esportato. Questo è un calcolo di natura oggettiva tecnica dove non entra affatto l'opinabilità di chi applica la legge.

Noi abbiamo osservato che il dazio siderurgico ha due valori estremi, le 15 e le 45 lire al chilo, ed abbiamo pensato di distinguere sette classi principali, rispettivamente di 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 lire al chilo, in cui si suddividono tutte le voci doganali che riguardano la industria meccanica. I calcoli sono stati fatti con estrema precisione e qualche volta hanno dovuto essere arrotondati perchè non era possibile creare invece di sette classi settemila classi. Da parte dell'applicatore della legge l'unico arbitrio che ci può essere consiste nel fatto che quando il dazio risulta di 15,05 lire egli arrotonda a 15, oppure quando è di 19,90 arrotonda a 20 lire. Questa è una cosa logica. L'esame è stato fatto dagli Uffici con estrema cura; si sono interpellate le principali ditte, in particolare quelle dell'I.R.I. che hanno la possibilità di fornirci dei dati con estrema sincerità; si sono fatte da parte dei nostri ispettori numerose verifiche per cui si è riusciti a stabilire quali sono i materiali diretti, quali gli indiretti, quali i materiali di consumo che sono stati utilizzati per ogni gruppo dei prodotti.

Con questo provvedimento si dà una delega agli Uffici, altrimenti il Parlamento dovrebbe fermarsi per mesi e mesi a discutere articolo per articolo, quale è il peso di ciascun articolo, quali sono gli sfridi di lavorazione cui è stato soggetto, quali sono i materiali diretti, gli indiretti e quelli di consumo per ogni prodotto esportato. Se i senatori Roveda e Roda ritengono di aver bisogno di maggiori informazioni sui valori che abbiamo accertato e sul procedimento con cui li abbiamo accertati, io sono a loro disposizione. Ho un grosso fascicolo che ha comportato mesi di lavoro e di studio da parte dei nostri ispettori e dal quale potranno trarre tutte le notizie possibili. Però credo che questo non debba inficiare l'approvazione di un disegno di legge che deve fissare unicamente il criterio in base al quale

deve avvenire la restituzione del dazio pagato all'importazione. Naturalmente da questa restituzione viene dedotta la quota che si riferisce ai prodotti siderurgici importati in temporanea importazione, per evitare una duplicazione di favori nei confronti delle industrie esportatrici.

Devo dire che noi abbiamo calcolato una media di 25 mila lire a tonnellata di restituzione, media la quale consentirebbe una esportazione con 5 miliardi e 200 mila tonnellate di materiale meccanico. Oggi si calcola che col materiale siderurgico importato in temporanea importazione si arriva a circa 100 mila tonnellate di esportazione di prodotti finiti. Con questa legge, con ogni probabilità, si dovrebbe raddoppiare tale quantitativo. Questo almeno nei voti e nelle speranze di tutti coloro che hanno presieduto alla formulazione della legge.

L'industria meccanica esporta oggi il 17-18 per cento della esportazione totale. I principali rami sono quelli che riguardano le caldaie e macchine per 85 miliardi, seguono gli autoveicoli per 40 miliardi circa, le macchine elettriche per 15 miliardi circa. Poi ci sono le voci minori: lavori di metallo 7 miliardi, utensili e strumenti 3 miliardi, materiale ferroviario 6 miliardi, strumenti e apparecchi scientifici e orologeria 1 miliardo, giocattoli e articoli sportivi 1 miliardo. Ognuno di questi gruppi poi ha svariatissimi sotto-gruppi.

Il rimborso è stato calcolato aggiungendo anche i diritti doganali accessori ben noti, il diritto di statistica, ecc., che giocano per lo 0,45 per cento sul prodotto.

Si dovrebbero fare delle piccole eccezioni per prodotti in cui il materiale impiegato è pochissimo, materiale che richiede una elaborazione e degli sfridi successivi assai elevati. Ma si tratta di pochi prodotti, per esempio, aghi e spilli, motori a pistoncini per aviazione, turboreattori, parti di macchine e telai per maglieria, aghi articolati e altro materiale per telai, eliche fatte prevalentemente di acciaio inossidabile, aghi per chirurgia, ecc.

RODA. Ringrazio il signor Ministro che con la sua chiarissima esposizione ha fugato in parte i miei dubbi. Ma allorquando io ho parlato di cambiale in bianco non ho voluto riferirmi alla misura del rimborso del dazio

di importazione perchè so bene che stabilire il *quantum* non è compito nostro, quanto al fatto che questa legge non potrà essere applicata se non quando i cinque o sei Ministri indicati nell'articolo 2 si saranno riuniti per predisporre queste tabelle. È chiaro quindi che questa legge non andrà in vigore se non dopo novanta giorni. In sostanza poi l'eccezione da me sollevata riguarda la nomenclatura. Noi desidereremmo che all'articolo 2 fosse allegata una tabella di voci, una nomenclatura, se non altro per emettere un giudizio di merito circa l'importazione per quanto riguarda talune voci di prodotti siderurgici e per esprimere un giudizio di convenienza circa la massa dell'importazione. Noi vogliamo quindi solo essere in grado di esaminare queste tabelle, sia pure per sommi capi, per stabilire se ad una maggiore massa di importazione di materia prima alla quale corrisponderà certamente un maggiore flusso di esportazioni, non derivi una maggior crisi di alcune importanti imprese siderurgiche.

ROVEDA. Ringrazio il Ministro per la sua chiara esposizione e desidero confermare che in quanto ho detto poco fa non c'era alcun dubbio di parzialità e di incompetenza nella applicazione della legge. Il problema, secondo me, è un altro: è che affrontiamo sempre la questione con delle leggi particolari mentre il problema è generale, è il problema della siderurgia italiana. Noi dovremmo già avere il prezzo internazionale e siamo ancora costretti a fare del protezionismo. Io mi preoccupo che da questo privilegio del rimborso vengano escluse le piccole industrie.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Vorrei fugare quei dubbi che ci sono stati esposti dal senatore Roveda. È doveroso che dica che questi dubbi non hanno ragione d'essere, perchè qui si tratta unicamente di consentire ad una macchina calcolatrice di funzionare secondo criteri che sono automatici.

Potrei portare qui una copia della tariffa doganale: tutte le voci che riflettono la industria meccanica sono contemplate e sono 1.700 voci. Per ognuna di esse vi è un caso di applicazione, il quale deriva dall'aggravio del peso del materiale siderurgico importato

per la lavorazione di quel determinato prodotto.

E evidente che, se voi vi mettete in condizioni di dare uno sguardo a queste voci, avrete un'idea precisa di quel che sia l'estrema vastità e discriminazione di queste voci. E altrettanto evidente che dovevamo classificarle in determinati gruppi, tenendo presenti dei concetti di applicazione meccanica della restituzione, che deve essere fatta a tutti coloro che esportano, in ragione del peso del prodotto esportato.

Quindi, mi pare che anche questi residui dubbi possano essere fugati da queste spiegazioni.

Gli onorevoli Commissari possono procurarsi una copia del volume della tariffa doganale, da cui potranno constatare l'importanza della esportazione di ciascun prodotto meccanico e potranno constatare altresì la varietà di voci che si prestano all'applicazione di questo provvedimento. Sono escluse le navette come è noto, perchè sono oggetto di un provvedimento a parte già approvato. Tutti gli altri prodotti meccanici, che abbiano naturalmente del materiale siderurgico impiegato, vi sono compresi, ad eccezione di alcuni, perchè ci sono dei prodotti meccanici fatti prevalentemente di legname, che non possono quindi essere soggetti ad una restituzione di dazio sul materiale siderurgico esportato.

Poi, vorrei assicurarvi di un'altra cosa, che le tabelle sono già in stato di avanzata elaborazione e che quindi il termine di novanta giorni è un termine ultimativo che si è messo nella legge con una certa larghezza, ma spererei, al massimo in un mese, di essere in condizioni di concordare le tabelle con i colleghi dei Ministeri dell'industria e commercio, del commercio con l'estero e del tesoro. Quindi — ripeto — questi novanta giorni sono stati posti per eccesso di prudenza.

TERRAGNI. Dopo l'esposizione dell'onorevole Ministro, mi è rimasto peraltro qualche dubbio.

Il primo è relativo alla fissazione dei prezzi internazionali. Evidentemente questo aggravio di dazio è in contrasto con il trattato della

C.E.C.A., che stabilisce che nessuna discriminazione deve essere fissata dagli Stati appartenenti alla Comunità.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Ma non si tratta che di un rimborso!

TERRAGNI. Il secondo dubbio è relativo al sistema di applicazione. Il dazio è pagato sul materiale di importazione. Quello esportato non sarà dello stesso peso e quantità di quello importato. Qui c'è un calcolo che è lasciato alla discrezione dei singoli. È questo un particolare importante, perchè è un lato che si presta a delle speculazioni.

Quindi, la preoccupazione mia è questa, che il controllo di questo materiale sia fatto con assoluta scrupolosità.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Può essere sicuro! Su ogni bolletta doganale di entrata e di uscita c'è il peso. E evidente che è molto facile, avendo stabilito delle classificazioni uniformi per determinati prodotti ed avendo stabilito che quei determinati gruppi hanno una restituzione del tanto per cento, calcolare la restituzione, che avviene, quindi, in modo automatico ed esatto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge di cui do lettura:

Art. 1.

Fino al 31 dicembre 1958, i prodotti dell'industria meccanica indicati nell'elenco allegato al decreto previsto dal successivo articolo sono ammessi all'atto della loro esportazione al rimborso del dazio e degli altri diritti doganali di cui furono gravati i materiali siderurgici impiegati nella loro lavorazione. Nello stesso elenco sarà indicata per ciascuna voce la misura unitaria del rimborso.

(È approvato).

Art. 2.

Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

45ª SEDUTA (26 ottobre 1954)

Ministro delle finanze, di concerto coi Ministri del bilancio, del tesoro, dell'industria e commercio e del commercio con l'estero, e sentito il Consiglio dei ministri, sarà formato ed approvato l'elenco previsto dal precedente articolo.

Con la stessa procedura potranno essere altresì variati entro il 31 dicembre 1958 l'elenco dei prodotti ammessi al rimborso e la misura unitaria del rimborso stesso.

RODA. Anzichè il termine di novanta giorni, poichè abbiamo sentito le assicurazioni dell'onorevole Ministro, potremmo mettere il termine di sessanta giorni.

TREMELLONI, *Ministro delle finanze*. Non ho alcuna difficoltà ad accettare un emendamento di tal genere.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Roda all'articolo 2, tendente a sostituire nel primo comma, alle parole: « entro novanta giorni », le altre: « entro sessanta giorni ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2, quale risulta con l'emendamento testè approvato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

Quando nei prodotti esportati siano stati incorporati materiali esteri temporaneamente importati, dall'ammontare dei diritti da restituire deve essere detratto l'ammontare del dazio e degli altri diritti doganali relativi ai materiali esteri da ammettere allo scarico delle bollette di temporanea importazione.

(È approvato).

Art. 4.

Nella ipotesi prevista dal precedente articolo la bolletta di esportazione per merci ammesse a restituzione diritti mod. A. 55 deve

indicare oltre quanto prescritto dalla legge doganale e dal relativo regolamento, anche la base delle detrazioni previste nell'articolo stesso.

(È approvato).

Art. 5.

Il rimborso previsto dall'articolo 1 esclude ogni altra agevolazione comunque prevista dalle vigenti disposizioni in materia di restituzione e di abbuono di diritti alla esportazione, ad eccezione di quelle relative all'imposta generale sull'entrata.

(È approvato).

Art. 6.

Ai fini della restituzione del dazio e degli altri diritti doganali di cui all'articolo 1 della presente legge, si applicano, per la emissione dei relativi ordini di accreditamento, i limiti stabiliti nell'articolo 1 della legge 20 novembre 1951, n. 1512.

(È approvato).

Art. 7.

Per la risoluzione delle controversie tra le dogane e gli esportatori si applica il procedimento previsto dal testo unico delle leggi approvato con regio decreto 9 aprile 1911, n. 330, e successive modificazioni.

(È approvato).

Art. 8.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge, valutata in lire 5 miliardi annue, si provvederà a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1954-55.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Art. 9.

La presente legge ha effetto dalla data di pubblicazione del decreto previsto nel primo comma dell'articolo 2.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Nuove disposizioni in materia di indennità per danni alla proprietà industriale italiana negli Stati Uniti d'America** » (681) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Nuove disposizioni in materia di indennità per danni alla proprietà industriale italiana negli Stati Uniti d'America », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

SPAGNOLLI, *relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge recante nuove disposizioni in materia di indennità per danni alla proprietà industriale italiana negli Stati Uniti d'America appare meritevole di una sollecita approvazione da parte del Senato.

Il provvedimento è rivolto ad assicurare un congruo coordinamento legislativo nella subbietta materia, alla stregua degli impegni internazionali assunti dal Governo italiano, con gli accordi di Washington del 14 agosto 1947.

Con gli accordi in parola, conclusi tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America ed approvati con decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1747, veniva regolata in particolare anche la questione delle indennità per danni alla proprietà industriale italiana in America.

La materia venne disciplinata nel nostro ordinamento con la legge 24 novembre 1948, n. 1193, che — mentre stabiliva i limiti del diritto all'indennità, sia in caso di sequestro da parte degli U.S.A. di ritrovati tecnici ap-

partenenti ad italiani, sia per perdite accertate per uso di invenzioni, brevetti, ecc., posseduti dagli Stati Uniti — determinava le modalità e la procedura per conseguire l'indennizzo nonchè il termine per la presentazione delle domande.

L'articolo 5 stabiliva che il Presidente della Repubblica avrebbe emanato il relativo Regolamento: questo, sopravvenuto con il ritardo di oltre due anni (decreto presidenziale 30 novembre 1950, n. 1275), ha istituito una Commissione per l'esame delle istanze degli interessati e per la determinazione delle indennità da corrispondere.

Attesa la difficoltà di applicare le leggi precitate, si ritenne opportuno predisporre una nuova legge (legge 11 dicembre 1952, n. 3094), nella quale tra l'altro veniva fissato alla Commissione un termine perentorio di un anno per definire tutti gli indennizzi. Scaduto il termine, il 31 gennaio 1954 la Commissione ha cessato i propri lavori un mese dopo, lasciando numerose domande di indennizzo ancora pendenti in attesa della auspicata definizione.

In tale situazione, appare necessario consentire l'ulteriore attività della Commissione, affinché questa, nelle forme più sollecite, possa completare il proprio compito, portando a termine varie delicate istruttorie ancora in corso, assicurando l'ormai improrogabile risarcimento dei concittadini, che hanno subito danni alla proprietà in U.S.A., durante la guerra.

Passando ad una breve sintesi delle disposizioni predisposte dal disegno in esame, si avverte che questo, con l'articolo 1, abolisce il termine perentorio del 31 gennaio 1954 all'attività della Commissione, e dà via libera alla ripresa dei lavori consentendone un più agevole svolgimento (articoli 2, 3 e 4). L'articolo 5, infine, fissa gli emolumenti dei membri della Commissione.

Tanto premesso, ritengo di poter proporre alla Commissione l'approvazione del disegno di legge, non senza raccomandare al Governo di opportunamente sollecitare i lavori della Commissione.

VALENZI. Vorrei fare una domanda all'onorevole relatore: questa legge mi pare che tocchi praticamente il risarcimento dei danni di guerra per gli italiani all'estero.

SPAGNOLLI, *relatore*. Si tratta di proprietà industriali.

VALENZI. Ma c'è un disegno di legge che dobbiamo discutere sui danni di guerra ...

PRESIDENTE. Lo abbiamo già discusso!

VALENZI. Sì, ora ricordo, l'abbiamo discusso in Commissione recentemente. Però, lì è rimasta una questione in sospeso, anzi mi pare che sia stata risolta in modo negativo. Vi è, cioè, il fatto che molti italiani all'estero hanno avuto i loro beni distrutti dalla guerra, anche beni industriali, e non sono stati risarciti certamente dai Governi di quei Paesi. Essi chiedono di avere il beneficio della legge sui danni di guerra. Siccome questa stabiliva, all'articolo 52, che gli italiani all'estero, se non residenti in Italia, non possono essere risarciti, ...

PRESIDENTE. Ma si tratta di una cosa diversa.

VALENZI. Vorrei capire in che cosa consiste la diversità.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'origine di questa disposizione deriva dall'applicazione del Trattato di pace sviluppata con l'Accordo Lombardo. In base a quell'Accordo ci siamo obbligati, con una disposizione specifica, a pagare questi danni per l'uso dei brevetti all'estero. E una legge che deriva dal Trattato di pace, ma che ha avuto una sua sistemazione con l'Accordo Lombardo.

E vorrei rispondere anche all'onorevole relatore, che sollecitava la definizione di queste pratiche. C'è stato ritardo nella nomina della Commissione, vi sono stati cambiamenti di membri della Commissione, c'è poi il grave fatto fondamentale che la definizione degli importi da pagare a coloro che hanno perduto i proventi eventuali di questi brevetti, è difficilissima. Il Governo italiano ha dovuto per questo interessare anche in via diplomatica il Governo degli Stati Uniti, affinché avesse a fornire dati concreti in proposito.

Ora, effettivamente il ritardo, più che altro, è dato dalla difficoltà di rilevare questi dati, che non sono accettati come definitivi, ma che

servono a permettere al Tesoro di prendere una decisione concreta.

RODA. Ci si chiede di concedere la proroga all'attività di una Commissione; sarebbe meglio dire che si chiede una proroga alla inattività di una Commissione perchè, se, come ci risulta, in quattro anni di pratiche ne è stata evasa una sola, per espletare le altre chissà ancora quanti decenni ci vorranno.

Formulo, a nome del mio Gruppo, il mio assenso su questo disegno di legge, ma subordinatamente chiedo che si chiuda questa situazione e che quella che concediamo non sia assolutamente una proroga alla inattività della Commissione.

VALENZI. Mi si perdoni la mia insistenza, ma vorrei chiedere per quale motivo — dato che casi simili si riscontrano non soltanto in America, ma anche in altri Paesi — si adotta questa differenziazione fra i casi verificatisi in America e quelli verificatisi in Francia oppure in Germania o in qualsiasi altra parte del mondo.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'origine di questa concessione deriva da un Accordo bilaterale, che fu stipulato, successivamente al Trattato di pace, con il Governo degli Stati Uniti d'America.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, di cui do lettura:

Art. 1.

L'articolo 5 della legge 11 dicembre 1952, n. 3094, contenente nuove disposizioni in materia di indennità per danni alla proprietà industriale italiana negli Stati Uniti d'America, è abrogato.

La Commissione di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1950, n. 1275, continuerà a funzionare fino alla definizione di tutti i reclami pendenti.

(È approvato).

Art. 2.

Gli acconti previsti dall'articolo 6 della legge 24 novembre 1948, n. 1493, e dall'articolo 3 della legge 11 dicembre 1952, n. 3094, potranno essere concessi, nella misura ed alle condizioni stabilite negli articoli stessi, previo conforme parere della Commissione di cui al secondo comma del precedente articolo 1.

(È approvato).

Art. 3.

L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1950, n. 1275, è modificato come segue:

« Il Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero dell'industria e del commercio, effettua i necessari accertamenti e trasmette le pratiche istruite alla Commissione amministrativa di cui al successivo articolo 3, la quale determina, in via definitiva, la indennità da corrispondere all'interessato ».

(È approvato).

Art. 4.

Le deliberazioni della Commissione di cui al precedente articolo 1 sono adottate a mag-

gioranza dai membri effettivi o supplenti; a parità di voti prevale quello del presidente.

(È approvato).

Art. 5.

Per la corresponsione degli emolumenti ai membri della Commissione di cui al precedente articolo 1, ai funzionari ed agli esperti della cui opera la Commissione stessa può avvalersi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 4 luglio 1950, n. 590.

(È approvato).

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 19,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari